

#### **CONVENZIONE SULL'ACCESSO AI DATI**

#### TRA

**L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari** (l'**Azienda Ospedaliera**), con sede a Cagliari in Via Ospedale 54, partita I.V.A. n.03108560925, nella persona del Direttore Generale Dottoressa Chiara Seazzu

Ε

**IQVIA Solutions Italy S.r.l.** (**IQVIA**), società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da IQVIA Solutions HQ Ltd., con sede legale e amministrativa in 20124 Milano, Via Fabio Filzi, 29, capitale sociale € 1.525.559,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 00868270158, in persona dei propri Procuratori,

di seguito definite collettivamente come "Parti" e ciascuna singolarmente come "Parte",

#### **PREMESSO CHE**

- l'Azienda Ospedaliera dispone, su supporto informatico, di dati relativi agli acquisti e ai consumi di specialità medicinali, farmaci generici e vaccini e qualunque altro prodotto medicinale, nell'accezione di cui al Codice del Farmaco (i "Prodotti Farmaceutici") esitati dai magazzini ai distinti reparti ospedalieri e/o alle strutture territoriali, oltre ai dati di distribuzione diretta dei Prodotti Farmaceutici sul territorio come da legge 405 del 16 Novembre 2001 e successive integrazioni/modifiche e ai dati relativi a dispositivi medici (collettivamente i "Dati");
- I Dati relativi ad acquisti e consumi non sono dati personali e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla privacy;
- 3) IQVIA è una società operante nella raccolta, elaborazione e commercializzazione di dati e di studi statistici di mercato per l'industria farmaceutica ed è interessata a disporre e ad utilizzare, per la propria attività d'impresa, i Dati raccolti secondo opportune metodologie statistiche;
- 4) l'Azienda Ospedaliera ha manifestato la propria disponibilità ad instaurare un rapporto di collaborazione non esclusiva che consenta a IQVIA di disporre e utilizzare i Dati;



5) IQVIA si è dichiarata interessata, alla luce della citata disponibilità, all'acquisizione dei Dati alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto;

Tutto ciò premesso e considerato che dette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (il "Contratto").

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## **ART. 1.** (OGGETTO)

L'Azienda Ospedaliera consente a IQVIA di avere accesso, senza diritto di esclusiva, ai Dati, alle successive condizioni e termini. IQVIA potrà raccogliere i Dati per elaborarli ed aggregarli e successivamente disporne sul mercato sempre nei limiti e alle condizioni qui previste.

### ART. 2. (MODALITA' DI ACCESSO AI DATI)

- (i) L'Azienda Ospedaliera metterà a disposizione di IQVIA, con cadenza mensile, i Dati relativi ai Prodotti Farmaceutici ed ai dispositivi medici forniti dai magazzini ai centri di costo, includendo le movimentazioni relative ai consumi interni agli ospedali e alle eventuali strutture territoriali, e le movimentazioni relative alla distribuzione diretta (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: primo ciclo di terapia, consegna a pazienti cronici e/o soggetti a piano terapeutico, consumi per pazienti in assistenza domiciliare integrata, assistenza residenziale e semiresidenziale, detenuti ecc.);
- (ii) i Dati dovranno essere espressi in unità minime indivisibili, identificabili mediante nome commerciale, forma farmaceutica e azienda produttrice, aggregati per reparto/centro di costo, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- (iii) la trasmissione dei Dati a IQVIA potrà avvenire tramite invio automatico effettuato dalla software-house dell'Azienda Ospedaliera, entro il 10 del mese successivo a quello al quale si riferiscono le dispensazioni effettuate dalla farmacia ospedaliera e/o da eventuali altri servizi preposti alla distribuzione, i costi per l'attività di invio dati saranno interamente a carico di IQVIA;
- (iv) L'Azienda Ospedaliera si impegna a fornire a IQVIA le anagrafiche relative ai Prodotti Farmaceutici e ai dispositivi medici gestiti, nonché quelle relative alle denominazioni dei distinti reparti/centri



- di costo/magazzini presenti all'interno delle strutture ospedaliere ed eventualmente territoriali.
- (v) Contestualmente al primo invio dei dati, l'Azienda Ospedaliera si impegna a fornire a IQVIA lo storico dei Dati relativi ai Prodotti Farmaceutici e ai dispositivi medici forniti dai magazzini ai centri di costo fino ai precedenti 12 mesi.

# **ART. 3.** (ELABORAZIONI DEI DATI)

- (i) IQVIA si impegna a utilizzare i Dati raccolti per produrre rapporti statistici e ricerche di mercato sul consumo di Prodotti Farmaceutici, attraverso opportune metodologie statistiche, esclusivamente in funzione della propria attività d'impresa;
- (ii) IQVIA restituirà all'Azienda Ospedaliera su base mensile i Dati forniti dall'Azienda Ospedaliera, normalizzati sulla base delle codifiche territoriali, di reparto e codificati secondo l'anagrafica ministeriale;
- (iii) IQVIA verserà altresì alla farmacia dell'Azienda Ospedaliera l'importo di € 32.000 più I.V.A. a sostegno dell'attività di raccolta e fornitura di Dati da parte della Farmacia Ospedaliera. L'importo sarà versato anticipatamente e per l'intero triennio sul conto dell'Azienda Ospedaliera alla emissione della fattura;

Di seguito i dati per la fatturazione elettronica:

AZIENDA: IQVIA Solutions Italy S.r.l.

CODICE UNIVOCO DESTINATARIO: SN4CSRI

P.IVA: IT00868270158

#### **ART. 4.**

(DURATA - RISOLUZIONE)

Il presente Contratto ha una durata di tre (3) anni, con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di sottoscrizione e, comunque, non prima della scadenza del contratto in essere (30/6/2024).

## **ART. 5.** (GARANZIE - CONFIDENZIALITÀ)

(i) ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservato il contenuto del presente Contratto, fermo restando che l'impegno di confidenzialità qui previsto non troverà applicazione (i) rispetto a comunicazioni che debbano essere effettuate ai sensi di legge o a



seguito di una legittima richiesta in tal senso da parte di una autorità giudiziaria o amministrativa; ovvero (ii) nel caso in cui la comunicazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte. In aggiunta a quanto precede, le Parti si impegnano, dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e, comunque, per tutto il periodo di validità dello stesso, a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente il massimo riserbo, relativamente al know-how ed alle tecnologie applicate, agli sviluppi tecnici impiegati e a qualsiasi altro dato sia stato fornito da una delle Parti all'altra in esecuzione al presente Contratto;

 (ii) l'Azienda Ospedaliera dichiara e garantisce di essere legittimata al trasferimento dei Dati secondo le previsioni di cui alla presente ad IQVIA.

## ART. 6.

(TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI IQVIA)

I Dati forniti a IQVIA dall'Azienda Ospedaliera saranno raccolti da IQVIA che provvederà ad elaborarli ed aggregarli e, indipendentemente dalla durata del contratto, i risultati dell'indagine potranno essere liberamente ceduti da IQVIA a propri clienti, aziende interessate al settore farmaceutico, enti pubblici e altre controparti di IQVIA nell'ambito della propria attività d'impresa.

#### ART. 7.

(DICHIARAZIONE EX D. LGS. 231/01)

IQVIA informa l'Azienda Ospedaliera di aver adottato il modello ex D.lgs. 231/01, oltre che il Codice di Condotta di IQVIA, (consegnato all'Azienda Ospedaliera al momento della stipula della presente convenzione); IQVIA si attiene puntualmente nell'esercizio delle proprie attività, inclusa quella oggetto della presente convenzione, a quanto previsto nel precitato documento.

#### ART. 7 BIS.

(ONERI E REGISTRAZIONE)

Sono per intero a carico di IQVIA Solutions Italy S.r.l. senza diritto di rivalsa tutte le spese della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, l'imposta di bollo (da assolvere in modalità virtuale) ed ogni altra inerente.

Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.



# **ART. 8.** (NORME TRANSITORIE E FINALI – FORO COMPETENTE)

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Per ogni eventuale contenzioso, si dichiara esclusivamente competente il foro di Milano.

Per L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari Il Direttore Generale Dottoressa Chiara Seazzu

per IQVIA Solutions Italy S.r.l. I Procuratori

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari specificatamente approva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la clausola n 8. ("Norme transitorie e finali – Foro competente", in relazione alla deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria).

Per L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari Il Direttore Generale Dottoressa Chiara Seazzu

per IQVIA Solutions Italy S.r.l. I Procuratori